

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese

Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Previdenza, Contributi

e Affari Giuridici del Personale

DETERMINAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. 389 del 13 OTT, 2022

OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 23 del CSD di Montebeltrano.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto esiste regolare copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA
Dr.ssa Rosemaria Sirianni

M. Bionte

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 13 OTT, 2022

e fino al 27 OTT, 2022

IL DIRIGENTE ARSAC
Dr. Antonio Louzzi

SETTORE AMMINISTRATIVO
(Ufficio Previdenza, contributi e Affari Giuridici del Personale)

Il Dirigente

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 22 dicembre 2021 prot. n. 14859 con il quale il Dott. LEUZZI Antonio è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 con la quale è stato approvato da parte del Direttore Generale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022:

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10 gennaio 2022 con la quale, lo stesso, ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022 che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;

Premesso che: il dipendente identificato con **Matricola n° 23** del CSD di Montebeltrano, in servizio a tempo pieno e indeterminato c/o questo Ente, ha avanzato istanza, acquisita al protocollo in data 27 Settembre 2022 col numero 12120, finalizzata ad ottenere, dal 10 al 21 Ottobre 2022, la fruizione del congedo di paternità obbligatorio (gg. 10 retribuiti al 100%), ai sensi dell'art. 1, comma 134 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

Visti:

- l'art. 4, comma 24, lett. a), della Legge 28 giugno 2012, n° 92 *che ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;*
- l'art. 1, comma 134 della Legge 234 del 30 dicembre 2021 *che ha modificato l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) – rendendo strutturale a decorrere dal 2022 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, confermando la durata di dieci giorni, come previsto per l'anno 2021. La stessa legge al comma 134 lettera c dispone, inoltre, che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima);*

Precisato che:

- il congedo di paternità obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
- tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
- ai padri lavoratori dipendenti spettano **dieci giorni** di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti **successivamente al 1° gennaio 2021 e fino al 12 agosto 2022.**

- il **congedo facoltativo** del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità, anticipando quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Evidenziato che:

- ai fini della fruizione continuativa o anche frazionata dei periodi di congedo di paternità obbligatorio, il lavoratore deve presentare un'istanza scritta all'Ente datore di lavoro con l'indicazione della durata dell'assenza, non meno di quindici giorni prima della data di decorrenza dell'inizio del periodo di congedo stesso;
- per il conteggio dei giorni relativi ai congedi in argomento, devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative;
- il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover accogliere l'istanza del dipendente **Matricola n° 23** del CSD di Montebeltrano volta a fruire del congedo di paternità obbligatorio per il periodo richiesto, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia

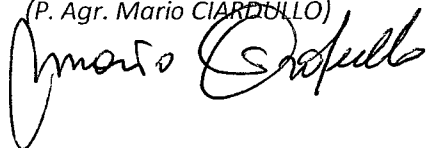
DETERMINA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato

1. **di riconoscere ed autorizzare** il dipendente **Matricola n° 23** del CSD di Montebeltrano in servizio a tempo pieno e indeterminato c/o questo Ente, ad usufruire del congedo di paternità obbligatorio per il periodo dal 10 al 21 Ottobre 2022, per un totale di giorni 10;
2. **di precisare** che al dipendente interessato sarà corrisposto il 100 per cento della retribuzione;
3. **di dare atto** che la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio;
4. **di trasmettere** copia del presente atto all'*interessato* per il godimento del congedo di paternità obbligatorio concesso, all'*Ufficio Previdenza, contributi e affari giuridici del personale*, all'*Ufficio Disciplina*; all'*Ufficio Trattamento Economico*; al CSD di Montebeltrano, al CED e alla *Postazione Timbrature di Cosenza (Abate Gianluca)* per i provvedimenti di competenza;
5. **di rendere** immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Responsabile
Ufficio Previdenza, contributi
e Affari Giuridici del personale

(P. Agr. Mario CIARDULLO)



Il Dirigente
Settore Amministrativo
(Dott. Antonio LEUZZI)

